



CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO. ATTO PRIVATO

Oggi dodici marzo duemilasedici, nella Residenza Municipale di MORIMONDO

Da una parte:

Rejna Giorgio, Responsabile dell'Area dei servizi Amministrativi, nato a Milano il 01/03/1957, domiciliato per la sua carica presso il comune di Morimondo, piazza Municipio 1, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art.107 comma 3 lettera c) e 109 ultimo comma del Decreto legislativo 267/2000, in nome e per conto del comune di Morimondo, codice fiscale 82003090154, partita IVA 07180060159, che nel contesto del presente atto sarà chiamato per brevità anche "**Comune**".

Dall'altra parte:

- ROCCIO GIOVANNI BATTISTA nato a Morimondo il 13/12/1931 ed ivi residente, codice fiscale RCC GNN 31T13 D033 U

- ROCCIO GIUSEPPE nato a Morimondo il 01/06/1938 ed ivi residente, codice fiscale RCC GPP 38H01 D033 H

- ROCCIO ANGELO nato a Morimondo il 12/06/1940 ed ivi residente, codice fiscale RCC NGL 40H12 D033 W

che nel contesto del presente atto saranno chiamati anche per brevità "**Comodanti**"

PREMESSO che:

1) i comodanti sono comproprietari di:

a) una porzione di area urbana sita nel comune di Morimondo censita al NCEU del comune di Morimondo al foglio 7 mappale 44 parte

b) un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di Morimondo, censito al catasto terreni al foglio 7 mappale 30 qualità bosco ceduo della superficie di circa mq. 410 reddito domenicale 0,85 reddito agrario 0,13

2) il Comune intende utilizzare una parte – pari a circa metri quadrati cinquanta - della porzione di terreno urbano posto in Morimondo, via Roma, di proprietà dei comodanti e meglio specificato nel precedente punto 1 a) e l'appezzamento di terreno agricolo specificato nel punto 1b):

3) è interesse del Comune che la porzione di terreno urbano di cui al punto 1 a) sia considerata area di uso pubblico destinata alla libera circolazione dei pedoni, come di fatto avviene da tempo;

4) è interesse del Comune che l'appezzamento di terreno agricolo di cui al punto 1 b) sia destinato a verde pubblico;

5) il Comune è disponibile ad assumere la custodia e la buona conservazione dei beni oggetto del presente contratto

in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/02/2016

Tutto ciò premesso

Con la presente **SCRITTURA PRIVATA** a valere ad ogni effetto di Legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- 2) I **comodanti** concedono in godimento al comune di Morimondo , che accetta, una parte della porzione di area urbana sita nel comune di Morimondo censita al NCEU del comune di Morimondo al foglio 7 mappale 44 parte, della superficie di circa metri quadrati cinquanta ed evidenziata nella planimetria allegata al presente contratto;
- 3) Tale superficie sarà esclusivamente utilizzata come area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni.
- 4) Il Comune si impegna ad eseguire a propria cura e spese i lavori di pavimentazione dell'area di cui al numero 2) senza nulla richiedere ai comodanti.
- 5) Il Comune si obbliga all'ordinaria manutenzione ed al periodico sfalcio dell'erba dell'appezzamento di terreno agricolo di cui al foglio 7 mappale 30 meglio precisato in premessa, senza alcun onere economico né presente né futuro a carico dei comodanti
- 6) I beni vengono concessi in godimento per la superficie censuaria sopra risultante, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e che il Comune dichiara di ben conoscere;
- 7) Il Comune si impegna a custodire i beni con la diligenza di cui all'art. 1804 Codice Civile, si impegna inoltre a vigilare sui terreni dati in godimento affinché sia rispettato ogni diritto della proprietà e non vengano su questo o sui suoi margini effettuati scarichi di materiali di rifiuto di qualsiasi natura e a non modificarne confini e passaggi.
- 8) Il rapporto ha carattere assolutamente precario , in quanto nulla sarà dovuto al Comune comodatario per la custodia, e nulla sarà dovuto per il godimento;
- 9) La presente convenzione ha durata di anni **QUINDICI** dal **01/03/2016** e cioè fino al **28/02/2031**. A tale data pertanto senza bisogna di disdetta alcuna ,il Comune lascerà libero il terreno in oggetto.

10) Le parti convengono che sarà facoltà dei proprietari richiedere in ogni momento del contratto, mediante comunicazione da recapitare con tre mesi di anticipo, la riconsegna di tutti o di parte dei beni immobili oggetto del presente contratto. Da parte dei comodanti nulla potrà essere richiesto al Comune al momento del rilascio dei terreni.

11) Il Comune non potrà sub concedere a terzi il godimento dei terreni per nessun titolo o ragione né potrà altresì cedere ad altri direttamente o indirettamente il presente contratto

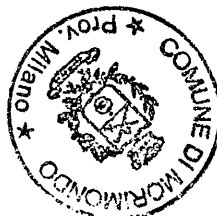
12) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui gli art. 1803 e seguenti del Codice Civile;

13) Il presente contratto di comodato gratuito sarà registrato in caso d'uso, a richiesta dell'interessato, che dovrà assumersi le relative spese.

Morimondo li 12/03/2016 prot. N. 1413

COMUNE DI MORIMONDO

R. Giorgio
IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEI SERVIZI AMM.VI
R. Giorgio



I COMODANTI

Roccio Giovanni Battista *Roccio Giovanni Battista*

Roccio Giuseppe *Roccio Giuseppe*

Roccio Angelo *Roccio Angelo*

N=5022300

*Procio Giommarini
Rocio Grimaldos
Rocio Angel*



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Servizi Catastali - Direttore ING. ANTONIO PELUSO
Vis. ord. esente per fini istituzionali

Comune: MORIMONDO
Foglio: 7
Richiedente: UFFICIO

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

24-Feb-2016 12:40:34
Prot. n. M10084499/2016